

ALLA DIREZIONE GENERALE
DI TUTTE LE ASSOCIATE

CIRCOLARE
SERIE AGEVOLATO N. 2/2018
SERIE AUTO N. 2/2018
SERIE FISCALE N. 2/2018
SERIE LEGALE N. 1/2018
Roma, 17 gennaio 2018

Oggetto: Legge di Bilancio 2018. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rif. Normativo: Legge 27.12.2017, n.205, G.U. n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ord. n. 62 (all.1)

Rif. Assilea: Circolare Serie Fiscale n. 25/2017, Serie Agevolato n. 20/2017

Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale in riferimento è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (all.1) “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. Legge di Bilancio 2018) che, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, si muove lungo le seguenti tre direttrici:

- taglio del cuneo per i giovani;
- potenziamento del Piano Industria 4.0;
- strumenti di promozione degli investimenti privati.

Nel dar seguito alle circolari in riferimento, con le quali è stato effettuato un primo commento delle disposizioni interessanti il settore del leasing e del noleggio, evidenziamo che le modifiche e le novità introdotte all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 riguardano, tra le altre:

- la proroga del super e dell’iper ammortamento;
- il rifinanziamento della Nuova Sabatini;
- il credito di imposta per le spese di formazione e per il Sud;
- le agevolazioni per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia;
- disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale;
- l’attuazione del **regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali**;
- il differimento dell’entrata in vigore del documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli;
- la sospensione dei pagamenti dei mutui nelle zone del Comune di Ischia colpite dal terremoto del 21 agosto 2017.

Nel rimandare all’unito appunto – predisposto dalla competente struttura associativa – contenente una disamina delle disposizioni interessanti il settore del leasing e del noleggio, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia

Oggetto: Legge di Bilancio 2018. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Nella G.U. n. 302 del 29.12.2017 - Suppl. Ord. n. 62, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. Legge di Bilancio 2018), entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Di seguito sono esaminate alcune disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 meritevoli di approfondimento.

1.	PROROGA DEL SUPER ED IPER-AMMORTAMENTO	3
1.1.	<i>Super-ammortamento</i>	3
1.2.	<i>Iper-ammortamento</i>	4
2.	NUOVA SABATINI.....	5
3.	CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0	5
4.	CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD.....	6
5.	AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ACQUISTO DI MOBILI.....	7
5.1.	<i>Efficienza energetica negli edifici.....</i>	7
5.2.	<i>Ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili.....</i>	8
6.	DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE.....	9
6.1.	<i>Fatturazione obbligatoria B To B.....</i>	9
6.2.	<i>Nuovo termine per invio dati fatture emesse e ricevute e presentazione dichiarazioni ...</i>	10
7.	INTERESSI PASSIVI.....	10
8.	STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA.....	10
9.	PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2018.....	11
10.	PROROGA DELL’ESENZIONE IMU.....	11
11.	IMPOSTA DI REGISTRO.....	11
12.	AUTO. DIFFERIMENTO DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETA’	12
13.	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
14.	MISURE IN FAVORE DEI TERRITORI DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DALL’EVENTO SISMICO DEL 21 AGOSTO 2017	14
15.	SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI LEGITTIMITA’	15
16.	ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE E SOMMARIO	15

1. PROROGA DEL SUPER ED IPER-AMMORTAMENTO

1.1. *Super-ammortamento*

Il comma 29 dell'art. 1 prevede la proroga del c.d. **super-ammortamento** stabilendo per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 30% (anziché del 40% in vigore per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a fronte di investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2019 a condizione, per questi ultimi, che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione¹.

La prova dell'avvenuto pagamento degli acconti *de quo* può essere validamente recata attraverso la produzione della corrispondente contabile bancaria del bonifico di versamento anche alla luce di quanto precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 30 marzo 2017 al punto 5.3, relativo all'"ambito temporale".

La maggiorazione del super-ammortamento non potrà essere applicata agli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR; restano pertanto esclusi dalla proroga autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa (quali sono, ad es., le autovetture per le società attive nel business del noleggio a breve e a lungo termine) o adibiti ad uso pubblico (lett. a del TUIR), quelli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (lett. b-bis, TUIR), nonché quelli a disposizione per usi diversi dai precedenti (lett. b, TUIR) oltretutto, come già previsto nelle previgenti versioni, i fabbricati e costruzioni, nonché i beni con coefficiente inferiore al 6,5%.

Rimangono invece agevolabili gli investimenti in autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1, del D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) non espressamente richiamati dall'articolo 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e i mezzi d'opera.

Tenuto conto che la misura agevolativa in oggetto ha subito modifiche riguardo alla percentuale di maggiorazione (dal 40% al 30%) e ad alcuni beni (nb. dal 1.1.2018 sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR) è importante tenere a mente gli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Agenzia Entrate n.132) in quanto consentono i) alle società di leasing di effettuare la cd. compensazione dell'acconto con il maxicanone senza far perdere il beneficio all'utilizzatore e ii) alle imprese di beneficiare del superammortamento con regole 2017 (quindi anche per i beni esclusi dal 2018 e per quelli che passano dal 40% al 30%) se stipulano il contratto di leasing nel 2018 purché sia stato pagato il 20% di acconto al fornitore e sia stato effettuato l'ordine di acquisto entro il 31.12.2017.

¹ Ricordiamo gli importanti chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria ottenuti da Assilea (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n.132) che consentono i) alle società di leasing di effettuare la cd. compensazione dell'acconto con il maxicanone senza far perdere il beneficio all'utilizzatore e ii) alle imprese di beneficiare del superammortamento con regole 2017 (quindi anche per i beni esclusi dal 2018 e per quelli che passano dal 40% al 30%) se stipulano il contratto di leasing nel 2018 purché sia stato pagato il 20% di acconto al fornitore e sia stato effettuato l'ordine di acquisto entro il 31.12.2017.

1.2. Iper-ammortamento

Il comma 30 proroga altresì il c.d. **iper-ammortamento** confermando la misura della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali e, secondo quanto disposto dal comma 31, della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (rispettivamente ricompresi negli Allegati A e B alla legge n.232/2016).

A tal proposito segnaliamo altresì che con il comma 32 è stato modificato l'elenco (contenuto nell'Allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell'iper ammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All'elenco, infatti, sono state aggiunte le seguenti voci:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

La proroga (tanto per i beni di cui all'Allegato A quanto per quelli di cui all'Allegato B) riguarda gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero consegnati entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine di fruire delle agevolazioni in parola, l'impresa è sempre tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Al comma 35 è previsto altresì che, in caso di ri-vendita del bene oggetto di iper-ammortamento, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che il nuovo bene sostitutivo abbia caratteristiche simili o superiori a quello ceduto e ne venga attestata l'interconnessione. Il successivo comma 36 precisa inoltre che se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello del bene "originario" (e sempreché sussistano le condizioni sopra indicate), la deduzione delle quote residue dell'iper-ammortamento potrà proseguire per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Affinché un bene possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che il medesimo:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate in materia di super-ammortamento, con una nota del 12 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che, nel caso in cui una società di locazione operativa acquisti un bene iper-ammortizzabile ricompreso nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, la società di locazione operativa è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei 5+2 vincoli obbligatori.

Tenuto conto che la sopracitata circolare 4/E del 30 marzo 2017 non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente (cioè la società di locazione operativa deve garantire l’integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) o esternamente (e cioè la società di locazione operativa deve garantire l’integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale), secondo il MiSE entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora la società di locazione operativa opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

2. NUOVA SABATINI

Con i commi dal 40 al 42 rimangono confermate le disposizioni inerenti l’integrazione degli importi di spesa per finanziare il contributo sui finanziamenti concessi alle Pmi per investimenti previsti dall’articolo 2 del Dl 69/2013 (c.d. Decreto beni strumentali); il 30% delle risorse saranno riservate per gli investimenti c.d. 4.0, con specifica, al comma 41 dell’articolo unico, che le risorse “riservate”, qualora non risultino utilizzate alla data del 30 settembre 2018, rientreranno nelle disponibilità complessive della misura.

Il termine per la concessione dei finanziamenti, precedentemente fissato al 31 dicembre 2018, è ora prorogato sino alla data di esaurimento delle risorse disponibili², che sarà comunicata con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

3. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0

Per il 2018 è introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato nonché dal settore economico in cui operano³, calcolato sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie “Impresa 4.0”.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, sono ammesse al beneficio tutte le imprese che sostengono spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017⁴ e fino al 31 dicembre 2020.

Per le imprese è previsto un incentivo sotto forma di credito d’imposta del 40 per cento delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione ammesse.

² Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2018, al fine di assicurare continuità operativa allo strumento agevolativo, la c.d. “Nuova Sabatini” viene rifinanziata per 330 milioni di euro con riferimento al periodo 2018-2023.

³ A tal proposito precisiamo che il credito di imposta in parola è fruibile anche dalle società di leasing che intendessero investire nella formazione volta a riqualificare e sviluppare le competenze strategiche dei propri addetti nel rispetto dei requisiti dettati dalla norma in commento.

⁴ Il riferimento è quindi alle spese sostenute, per i soggetti “solari”, dal periodo d’imposta 2018.

Per poter godere del beneficio, riconosciuto fino ad un importo massimo pari a euro 300.000 annuali per ciascun beneficiario del credito, occorre che le attività di formazione siano negoziate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La relazione tecnica al provvedimento precisa che per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019 da parte dello Stato.

Le attività di formazione ammissibili al credito d'imposta, individuate nel comma 48 dell'articolo unico, sono circoscritte a quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, definendone altresì l'applicazione ad ambiti specifici. In particolare, vengono ammesse le spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze per l'applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le medesime spese sono sostenute.

Ricordiamo altresì che al credito di imposta in commento non sono applicabili i limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (rispettivamente cioè il limite annuale di 250.000 Euro ed il limite annuale di 700.000 Euro).

E' previsto che i costi siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Il medesimo comma disciplina altresì il caso in cui le imprese non siano soggette a revisione legale dei conti, stabilendo che debbano comunque avvalersi di una società di revisione legale dei conti. Per tali imprese, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammesse all'agevolazione entro il limite massimo di € 5.000.

Le disposizioni attuative del credito d'imposta sono demandate dal comma 34 ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018. Il decreto interministeriale conterrà le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo agli aspetti relativi agli oneri documentali, i controlli e le cause di decadenza dell'incentivo.

4. CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD

E' stato confermato l'aumento dell'autorizzazione di spesa contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 ai fini della concessione del credito di imposta alle imprese che acquisiscono, anche in locazione finanziaria, determinati beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle

zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

L'incremento ammonterà a 200 milioni di Euro per il 2018 e a 100 milioni di Euro per il 2019.

Ricordiamo che la misura di sostegno in parola è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 98 a 107 della Legge n.208/2015 ed ha previsto un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito di imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019 a fronte degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti ovvero che vengono impiantate nel territorio agevolato di conseguenza, con esclusione di immobili e mezzi di trasporto a motore (cfr. circolare Assilea Serie Fiscale 2/2016).

5. AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ACQUISTO DI MOBILI

I commi da 3 a 16 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio riguardano le agevolazioni per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili.

5.1. *Efficienza energetica negli edifici*

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 (l. n.232/2016) ha prorogato a tutto il 2017 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica degli edifici e delle parti comuni degli edifici condominiali, di cui all'art.1, comma 48, della legge n.220/2010; ciò premesso il comma 3, lett.a) della legge in esame, modificando l'articolo 14 del d.l. n.63/2013, ha previsto:

- la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici;
- la riduzione, dal 65% al 50%, della misura della detrazione spettante per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) della Commissione n.811/2013 (sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente);
- la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- l'introduzione di una nuova agevolazione consistente nell'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000

euro; al fine di poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;

- l'inserimento di una nuova detrazione per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili nella misura del 50% fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- una detrazione aggiuntiva per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, nella misura dell'80%, o dell'85% qualora tali interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori; in tal caso, la predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tale detrazione spetta in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-*quater* del medesimo art. 14⁵ e dal comma 1-*quinquies* dell'art. 16⁶ del d.l. n.63/2013.

Sempre al terzo comma, al n. 11), vengono introdotti i commi 3-*ter* e 3-*quater* nell'art. 14 del DL n. 63 del 2013; in particolare è previsto al comma 3-*ter* il rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, aventi il compito di definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione

Il comma 3-*quater* prevede, invece, l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici.

5.2. Ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili

L'articolo 1, comma 3, lett. b), modificando l'articolo 16 del d.l. n.63/2013 riguarda alcune disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili; in particolare è prevista la proroga al 31 dicembre 2018:

- della misura della detrazione al 50% per le spese effettuate per interventi di ristrutturazione edilizia, indicati all'art. 16-*bis*, comma 1, del Tuir fino ad un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), connesse ai lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2017; tale detrazione deve essere calcolata su un ammontare

⁵ Detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

⁶ Detrazione per gli interventi dalla cui realizzazione derivi una riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

complessivo delle spese (documentate) non superiore a 10.000 euro considerato - per gli interventi effettuati nell'anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018 - al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.

6. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

I commi da 909 a 936 dell'articolo 1 riguardano varie disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale ed in particolare segnaliamo le seguenti.

6.1. Fatturazione obbligatoria B To B

Il comma 909 introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria *B to B*. Come evidenziato nelle Relazione illustrativa al d.d.l. *“le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo in questione si inseriscono nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo. Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell'Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione..... Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Più nel dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute...”*.

Ricordiamo che l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni è stato introdotto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in seguito, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sono state fornite indicazioni operative e non consentita l'accettazione delle fatture cartacee da parte della Pubblica Amministrazione.

In sostanza, il comma 909 della legge di Bilancio prevede, alla lett.a) alcune modifiche all'art.1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127- concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici - ed in particolare:

a. estende l'obbligo di fatturazione elettronica, come detto in vigore dal 2013 per le operazioni di cessione e prestazione verso le Pubbliche Amministrazioni, anche alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il formato della fattura elettronica attualmente gestito dal Sistema di Interscambio ovvero formati basati su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione Europea;

b. stabilisce che i soggetti passivi di cui al p.to precedente, cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi cessionari o committenti, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, debbano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; tale trasmissione telematica deve essere effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento che comprova l'operazione;

c. a modifica dell'art.1, comma 6, del decreto legislativo n. 127/2015, prevede, inoltre, che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste per la fatturazione elettronica la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471; il cessionario che non vuole incorrere nella sanzione deve procedere alla regolarizzazione prevista dall'articolo 6, comma 8, del citato decreto legislativo trasmettendo i documenti prodotti al Sistema di Interscambio;

d. stabilisce che, in caso di omissione della trasmissione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 127/2015 ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6.2. Nuovo termine per invio dati fatture emesse e ricevute e presentazione dichiarazioni

Il comma 932, al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, ha previsto il differimento:

- dal 16 al 30 settembre del termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del d.l. n.78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
- dal 30 settembre al 31 ottobre del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Si segnala inoltre che:

- il comma 931 ha previsto il rinvio dell'introduzione dei cc.dd. "indici sintetici di affidabilità fiscale" a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- il comma 933 ha previsto un nuovo termine per l'invio delle dichiarazioni (Modelli 770) e delle certificazioni (Modelli CU) dei sostituti d'imposta (31 ottobre 2018).

7. INTERESSI PASSIVI

Il comma 994 dell'articolo 1 contiene una misura in grado di incidere negativamente sulla capacità delle imprese di dedurre gli interessi passivi, anche derivanti da contratti di locazione finanziaria.

In particolare la misura interviene sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni in società estere disponendo l'abrogazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 96 del DPR n.917/1986 che, nella formulazione vigente sino al 1 gennaio 2018, prevedeva che *"ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile"*.

Pertanto, alla luce di tale intervento, viene esclusa la possibilità di includere nella base di calcolo del ROL, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, i dividendi percepiti relativi a partecipazioni detenute in società controllate non residenti.

8. STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge in commento, modificando l'articolo 1, comma 718, della legge n.190/2014, stabilisce la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote dell'IVA e delle accise.

In particolare, lascia invariate le vigenti aliquote IVA anche per l'anno 2018 (aliquota IVA ordinaria al 22% ed aliquota ridotta al 10%).

9. PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2018

Al comma 37 dell'articolo 1 è prevista la proroga anche per l'anno 2018 delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, relative alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ferme restando le eccezioni di cui al medesimo comma 26.

Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla, con espressa deliberazione del consiglio comunale, anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016.

10. PROROGA DELL'ESENZIONE IMU

Il comma 722 dell'articolo 1 prevede la proroga dell'esenzione dal pagamento dell'IMU - prevista dall'art. 8, comma 3 del d.l. n.74/2012 in materia di "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" - anche per il 2018 con riguardo ai fabbricati danneggiati ed inagibili a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

11. IMPOSTA DI REGISTRO

Il comma 87 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio prevede altresì modifiche all'articolo 20 del dPR n. 131/86, rubricato "interpretazione degli atti", in materia di imposta di registro che nella versione in vigore fino al 1 gennaio 2018 stabiliva che "*L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente*".

In sostanza, con le modifiche apportate, l'articolo 20 è così modificato: "*L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi*".

Come evidenziato nella Relazione illustrativa "*La norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici*

"collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)".

Dunque, con la novella legislativa, la tassazione deve essere effettuata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto registrato (e non più "degli atti"), sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Il medesimo comma 87 dell'articolo unico modifica altresì l'art. 53-*bis* del DPR n. 131/86 prevedendo che resta ferma, anche per l'imposta di registro, l'applicabilità della nozione di "abuso del diritto" prevista dalla norma generale antiabuso prevista dall'art. 10-*bis* della Legge n.212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

12. AUTO. DIFFERIMENTO DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETA'

Ai sensi dell'art. 1, comma 1140, è **differita al 1 gennaio 2019** la data a decorrere dalla quale la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituirà il "documento unico" contenente tanto i dati di circolazione quanto di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.

Segnaliamo infatti – come già anche precisato in circolare Assilea Serie Auto 11/2017 – che la data originaria doveva essere il 1 luglio 2018 per effetto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (GU n.145 del 24-6-2017).

Ricordiamo che il "documento unico" si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione per la parte relativa a Motorizzazione e Pra di talché sarà eliminato il certificato di proprietà (sia digitale che cartaceo) che andrà, quindi, a confluire nella carta di circolazione, fermo restando che rimarrà in essere il Pubblico Registro Automobilistico.

Precisiamo inoltre che è stata similmente differita al 1 gennaio 2019 anche la data a partire dalla quale sono modificate le norme del codice della strada (d.lgs.n.285/1992), nonché le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente conseguenti a demolizione dei veicoli fuori uso di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/2006.

Restano invece immutati i termini entro i quali saranno adottati i decreti del MIT necessari per l'entrata a regime della novità in parola (modalità di annotazione anche telematica dei dati relativi alla sussistenza di privilegi ed ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, modalità telematiche di presentazione istanza di rilascio del documento unico, determinazione della tariffa unica).

Alla luce di alcuni dubbi sollevati dallo specifico gruppo di lavoro associativo relativamente agli effetti dell'introduzione del documento unico di circolazione sul comparto del leasing e del noleggio, il 12 gennaio u.s. si è svolto un incontro tra Assilea e la competente direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT).

Nel corso dell'incontro è stato ribadito che PRA e Motorizzazione non scompariranno, bensì rimarranno operativi e i relativi archivi subiranno un allineamento al fine di far confluire dei dati univoci nel documento unico di circolazione. Alla richiesta associativa di mettere la società di leasing concedente nelle condizioni di avere maggiori garanzie (richieste poiché il possesso fisico del documento unico sarebbe solo ed esclusivo del soggetto utilizzatore), è stato risposto che i dati relativi

alla proprietà del veicolo prima di essere inseriti nel documento unico di circolazione subiranno la validazione da parte di Aci-Pra e pertanto gli elementi identificativi della proprietà saranno ancora più univoci rispetto al passato.

Dal punto di vista procedurale non cambierà nulla rispetto a quanto avviene già oggi in ragione della dematerializzazione del CDP.

Sono stati altresì confermati i 60 gg. oggi previsti ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 285/1992 per consentire la trascrizione degli atti di vendita per l'opponibilità a terzi.

È stato anche assicurato che la novità in commento migliorerà senz'altro le procedure in sede di prima iscrizione poiché la società concedente avrà evidenza della corretta iscrizione della sua proprietà sul documento unico rilasciato in tempo reale con l'immatricolazione e rilascio targa (nb. di interesse per i mezzi pesanti ed in generale per i veicoli "fuori STA").

Altrettanto confermata anche per il futuro la bontà della procedura che prevede – con riguardo ai passaggi di proprietà – che Motorizzazione non richieda (allorquando il documento Unico diventerà efficace) alcuna documentazione aggiuntiva rispetto al c.d. atto di vendita "unilaterale" sottoscritto dal proprietario del veicolo: in altre parole è scongiurato il rischio che Motorizzazione possa procedere al trasferimento di proprietà con documenti sostitutivi al c.d. atto di vendita, (es. atti sostitutivi notori con i quali dare attestazione della proprietà del bene).

Il MIT si è invece riservato di far pervenire una risposta riguardo:

- alla richiesta che la futura emissione del nuovo documento unico valga a sostituire automaticamente (facendogli pertanto perdere altrettanto automaticamente efficacia) il precedente documento senza dovere procedere alla richiesta di restituzione all'utilizzatore. La motivazione di tale richiesta è riconducibile a motivi di semplificazione e snellimento delle procedure in capo alle società concedenti che altrimenti sarebbero costrette ad un forzoso rastrellamento dei documenti da annullare;
- alle cc.dd. mini-volture: è stato chiesto un chiarimento in merito alla futura gestione delle c.d. "mini-volture" trasferimenti di proprietà a favore di concessionari o rivenditori di veicoli usati, con particolare interesse per i veicoli pesanti e veicoli con licenza di trasporto cose e/o persone. Ad oggi, in fase di gestione di questa tipologie di vendite non è possibile aggiornare la carta di circolazione in quanto l'acquirente è privo di autorizzazione al trasporto merce e questo creava discordanza del dato tra il PRA ed il DTT. Con l'introduzione del documento unico si faranno carico di trovare una soluzione che possa garantire l'emissione del nuovo documento in modo da allineare entrambi gli archivi.

13. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I commi dal 1020 al 1025 dell'art. 1 della legge di Bilancio sono dedicati al tema del recepimento, all'interno del nostro ordinamento, del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

Le suddette disposizioni, proprio in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento comunitario (24 maggio 2016) e dell'imminente definitiva applicabilità dello stesso (25 maggio 2018, come previsto dall'art. 99 del Regolamento)⁷ e della conseguente necessità di adeguare l'apparato normativo interno, demandano al Garante per la protezione dei dati personali il compito di adottare – entro due mesi dall'entrata in vigore della legge in commento – un proprio provvedimento con il

⁷ A decorrere dalla medesima data la previgente Direttiva 95/46/CE sarà abrogata.

quale: *a)* disciplina le modalità con le quali monitora l'applicazione del Regolamento; *b)* disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso; *c)* predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati; *d)* definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

Un'attenzione particolare è riservata al trattamento dei dati personali che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati.

La norma prevede infatti che i soggetti individuati quali titolari del trattamento dei dati personali, laddove effettuino il trattamento fondato sull'interesse legittimo ricorrendo a nuove tecnologie o strumenti automatizzati sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Garante attraverso un'informativa⁸ che riporti l'oggetto, la finalità e il contesto del trattamento.

E' altresì previsto un sistema di silenzio-assenso che autorizza il titolare al trattamento, trascorsi 15 giorni dalla trasmissione dell'informativa al Garante, a procedere al trattamento.

Diversamente, ai sensi del comma 1023, laddove il Garante dovesse riscontrare il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, potrà disporre la moratoria del trattamento degli stessi per un periodo massimo di trenta giorni nel quale potrà, altresì, chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni che dovranno essere rese tempestivamente; in ultima istanza, qualora il Garante ritenesse che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, potrà disporre l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

L'attività svolta dal Garante ai sensi del precedente comma 1023 ed i relativi provvedimenti adottati verranno annualmente rendicontati nella relazione annuale ad oggi prevista dall'art. 154, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

14. MISURE IN FAVORE DEI TERRITORI DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 21 AGOSTO 2017

Il testo approvato della Legge di Bilancio, confermando l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017⁹, prevede, altresì, la sospensione fino al 31 dicembre 2018 delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici anzidetti e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile¹⁰.

La sospensione potrà essere richiesta per l'intera rata o per la sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet: della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, dei costi e dei tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, del termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

⁸ Utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c).

⁹ Cfr. Circolari Serie Fiscale n. 25/2017, Serie Legale n. 27/2017

¹⁰ Ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, le rate in scadenza entro le predette date si considereranno in ogni caso sospese fino al 31 dicembre 2018.

Entro il 30 giugno 2018, il Commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvederanno alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi.

Anche in questo caso, così come in passato in occasione di avvenimenti del medesimo genere, nonostante la norma non richiami espressamente le parole "*locazione finanziaria*" e/o "*finanziamenti di qualsiasi genere*", suggeriamo anche alle società di leasing di valutare l'opportunità di informare la propria clientela con sede nei comuni terremotati circa la possibilità di concordare una sospensione dei pagamenti.

15. SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI LEGITTIMITA'

Al fine di smaltire l'arretrato pendente presso la Corte di Cassazione e di talché rendere più efficiente e trasparente, anche nei rapporti con il contribuente, l'azione dell'Amministrazione finanziaria, viene introdotta dai commi 961 e ss. la figura del *giudice ausiliario di cassazione*, alla stregua di quanto già sperimentato attraverso l'introduzione del magistrato onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti.

La misura si inserisce in continuità rispetto al processo di deflazione del contenzioso pendente al fine di accelerare la definizione delle controversie introdotto con la norma dell'art. 37, comma 1, del dl n.98/2011 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie).

16. ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE E SOMMARIO

Evidenziamo che la norma inizialmente prevista nel disegno di legge al Capo IV 'Accelerazione del processo di esecuzione e sommario' dall'art. 15 'Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo' (cfr. par. 8, Circolari Fiscale n. 25/2017 - Agevolato n. 20/2017) non è stata confermata all'interno del testo della legge definitivamente approvato.